

## PARTE PRIMA

Sezione I

## ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2021, n. 24.

**Modalità di conferimento incarichi di emergenza sanitaria territoriale in periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.**

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale, da ultimo, è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** l'articolo 9 del decreto legge n. 135 del 14/12/2018, convertito con legge n. 12 del 19/02/2019, "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.*";

**Visto** l'articolo 12, comma 3 del decreto legge n. 35 del 30/04/2019, "*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*" convertito con legge n. 60 del 25/06/2019;

**Visto** l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'A.C.N. entrato in vigore in data 18/06/2020;

**Visto**, in particolare, il comma 10 dell'articolo 93 dell'ACN 23/03/2005 che stabilisce: "*Ai medici di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e a quelli di cui all'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, cui venga conferito un incarico di emergenza sanitaria territoriale e per i quali le Regioni abbiano stabilito il mantenimento della frequenza a tempo pieno al corso di formazione specifica in medicina generale, l'incarico è comunque conferito ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo (38 ore). Tuttavia, tali medici ottengono una sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.*";

**Preso atto** che i Direttori generali dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Azienda USL Umbria 2, rispettivamente con nota prot.n. 28375 del 16/02/2021 e con nota prot.n. 1643 del 05/01/2021 hanno portato a conoscenza dell'Assessorato alla Salute e Politiche sociali della delicata situazione in cui si trovano i Servizi di Emergenza Urgenza / 118 delle rispettive Aziende, in considerazione delle numerose cessazioni dal servizio, che avverranno negli anni 2021/2023, ragione per cui hanno chiesto l'attivazione di un corso abilitante per i medici del Servizio 118, fatta salva una diversa organizzazione del medesimo Servizio, in rapporto alla numerosità delle relative sedi e dei posti che si renderanno vacanti;

**Vista** la d.g.r. n. 156 del 10 marzo 2021 "*Attivazione corso di formazione per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 96 del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.*";

**Preso atto**, altresì, che i Direttori generali dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Azienda USL Umbria 2, rispettivamente con note prot.n. 33252 del 23/02/2021 e prot.n. 39474 del

23/02/2021, hanno evidenziato le difficoltà ad assicurare la copertura del Servizio di Emergenza – Urgenza sul territorio e nelle strutture di pronto soccorso, a decorrere dal 1° marzo 2021, chiedendo *“di intervenire nella maniera ritenuta più idonea, anche in considerazione delle ulteriori criticità dovute all’aggravarsi della situazione epidemiologica”*, nel Servizio di Emergenza Sanitaria territoriale 118;

**Preso atto**, altresì, che a seguito della pubblicazione nel S.O. n. 3 del BUR Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 58 del 17/11/2020, dei 32 incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale (118), sono stati assegnati solo 8 posti, di cui 5 a medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che già lavoravano nel servizio e che, ai sensi del comma 10, dell’articolo 93 dell’ACN, agli iscritti al corso di formazione in medicina generale sono conferiti incarichi a 38 ore settimanali, con sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali, fino alla data di conseguimento del diploma;

**Visto** l’articolo 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”* che consente al Presidente della Giunta regionale di adottare, in materia di igiene e sanità pubblica, ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio regionale o a parte di esso, volte a fronteggiare situazioni di necessità tali da non consentire il ricorso ai rimedi normalmente previsti dall’ordinamento giuridico; tali atti derogano ai principi di tipicità e nominatività, al fine di assicurare all’Amministrazione quell’elasticità di manovra che è necessaria per far fronte in modo adeguato a situazioni eccezionali non predeterminabili in via normativa;

**Ritenuto** di riconoscere, in via straordinaria, alle Aziende Sanitarie regionali, a fronte di urgenti e gravi necessità assistenziali nell’ambito del servizio di emergenza-urgenza, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriali di 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, in deroga alle norme del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale che dispongono che l’incarico di emergenza sanitaria territoriale ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale venga conferito con massimale orario ridotto mediante sospensione parziale dell’attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanale;

**Ritenuto** di dare mandato alle Aziende che si avvalgono della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, di garantire agli stessi la compatibilità tra l’incarico professionale assegnato e la corretta, nonché obbligatoria, partecipazione all’attività didattica prevista per il completamento del corso di formazione;

**Ritenuto** che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti straordinari a tutela dell’igiene e della sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

## ORDINA

### Art. 1

1. Di riconoscere, in via straordinaria, alle Aziende Sanitarie regionali, a fronte di urgenti e gravi necessità assistenziali nell’ambito del servizio di emergenza-urgenza,

limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriali di 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, in deroga alle norme del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale che dispongono che l'incarico di emergenza sanitaria territoriale ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale venga conferito con massimale orario ridotto mediante sospensione parziale dell'attività convenzionale, ai fini giuridici ed economici, pari a 14 ore settimanali.

2. Di dare mandato alle Aziende che si avvalgono della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a 38 ore settimanali ai medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, di garantire agli stessi la compatibilità tra l'incarico professionale assegnato e la corretta, nonché obbligatoria, partecipazione all'attività didattica prevista per il completamento del corso di formazione.

### **Art. 2**

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza viene trasmessa al Ministro della Salute e alle Aziende Sanitarie regionali.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, li 17 marzo 2021

**PRESIDENTE  
DONATELLA TESEI**